



AII. "A"



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 06/05/2021 - così come modificato con gli emendamenti approvati nel testo sottoposto al Consiglio Comunale)

Sommario

Indice generale

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
Articolo 3 - Principi generali.....	4
Articolo 4 – Cittadini attivi.....	5
Articolo 5 - Patto di collaborazione.....	5
Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione.....	7
Articolo 7 - Promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi.....	8
Articolo 8 - Promozione della creatività urbana.....	9
Articolo 9 - Innovazione digitale.....	9
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	9
Articolo 10 – Disposizioni di carattere generale.....	9
Articolo 11 – Proposte di collaborazione.....	10
CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI.....	10

<u>Articolo 12 - Elenco immobili.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 13 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 14 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 15 - Gestione condivisa di edifici.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 16 – Autofinanziamento.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 18 – Agevolazioni ed esenzioni.....</u>	<u>12</u>
<u>CAPO IV - FORMAZIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 19 - Finalità della formazione.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 20 - Il ruolo delle scuole.....</u>	<u>13</u>
<u>CAPO V – COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA’.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 21 – Comunicazione.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 22 - Prevenzione dei rischi e responsabilità.....</u>	<u>14</u>
<u>CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 23 – Entrata in vigore e Verifica.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 24 - Clausole interpretative.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 25 - Collaborazioni in corso.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 26 – Controlli.....</u>	<u>15</u>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione, per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.

2.bis **Si riconosce al tema dei beni comuni centralità nel dibattito pubblico come un diritto fondamentale, ritenendo che i benefici degli spazi collettivi siano condivisi da tutti i cittadini.**

Il presente regolamento può divenire, quindi, uno strumento essenziale per fare in modo che i cittadini possano mettere le loro competenze, passioni, patrimonio di relazioni a disposizione della comunità partendo dalla cura di alcuni luoghi della nostra città, per la promozione di un patto per lo sviluppo sociale della comunità capace di superare attraverso azioni condivise e concrete la logica dell'aggressione e delle divisioni, e risvegliare le migliori energie della nostra comunità e mettere sul campo scelte strategiche per ridisegnare insieme il futuro della città.

3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si manifesta nell'adozione di atti di natura non autoritativa ovvero di ogni altro atto giuridico idoneo ad attuare i principi contenuti nel presente regolamento.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali e immateriali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e/o migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o ri-generazione;

b) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Marsala;

c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;

d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi e/o iniziative/progetti di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- f) **Interventi di cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- g) **Gestione condivisa:** programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività ed integrazione;
- h) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni mediante metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città;
- i) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, edifici, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e relativi arredi e attrezzature;
- j) **Giardini condivisi:** spazi pubblici con finalità socioculturali e ambientali che, a differenza dei giardini pubblici tradizionali, vedono protagonisti tutti i cittadini, riuniti intorno ad un progetto comune per rendere migliore il loro quartiere; si connotano come fenomeno spontaneo legato alla necessità di presidiare aree urbane verdi e non, abbandonate e spesso degradate.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai valori di utilità sociale e ai seguenti principi generali:
 - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - b) **Publicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da promuovere l'aggregazione, in qualsiasi momento, di altri cittadini interessati a partecipare alle attività;
 - d) **Gestione comunitaria:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono ispirarsi a forme di gestione democratica individuate attraverso una scrittura di regole condivise;
 - e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e i cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità;
 - f) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sociali e nella analisi costi benefici, il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità deve pesare sulle valutazioni economiche;
 - g) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
 - h) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono commisurate alle esigenze di cura, gestione condivisa e

rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

i) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento delle dipendenti e dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'attività amministrativa;

j) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa di cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi;

k) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini;

l) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni.

Articolo 4 – Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutte e a tutti.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. Tale attività può altresì esplicarsi attraverso la collaborazione con l'ente nell'analizzare, catalogare, mappare e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, dando rilievo al punto di vista della cittadinanza nei processi gestionali di tali spazi, facendo riferimento agli elenchi messe a disposizione da parte dell'Amministrazione comunale. Questa fase conoscitiva condivisa degli spazi pubblici rappresenta elemento propedeutico alla successiva valutazione di attivazione di patti di collaborazione sugli stessi spazi.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle

specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e delle lavoratrici e dei lavoratori;
- g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e ri-generazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- i) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- j) Le modalità del monitoraggio periodico attraverso un tavolo congiunto tra tecnici del comune e cittadini coinvolti;
- k) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini ed Ente;
- l) l'affiancamento del personale comunale ai cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole dello specifico patto;
- m) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
- o) eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune.

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Ente corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono, in particolare, essere presenti:

- a. relazione illustrativa,
- b. programma di manutenzione,
- c. tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale,
- d. stima dei lavori da eseguirsi.

1. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
2. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
3. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
4. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi della normativa vigente sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
5. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa occasionale;
 - d) la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e) la rigenerazione temporanea;
 - f) la rigenerazione permanente.

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) disponibilità di beni mobili e immobili compresi quelli ambientali;
 - b) attività di gestione, conservazione, manutenzione e riqualificazione di beni mobili, immobili, immateriali, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione.

1. Sono considerate ordinarie le collaborazioni che hanno ad oggetto le seguenti categorie di beni e le relative attività di cura e gestione:
 - a) Piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di:
 - pulizia pavimentazioni, muri e pareti;
 - piccole manutenzioni e riparazioni;
 - tinteggiatura;
 - manutenzioni e riparazioni;
 - apertura e chiusura di aree recintate;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
 - a) Giardini condivisi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, eccetera, pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
 - manutenzioni ordinarie e cura del verde;
 - irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti;
 - pulizia;
 - messa a dimora di piccole piante o arbusti;
 - riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
 - apertura e chiusura di aree recintate;
 - altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

I giardini condivisi hanno l'obiettivo di:

- creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano creando occasioni per momenti di socialità e di incontro;
- promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio comunale e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica che colpisce le famiglie;
- educare alla tutela e alla salvaguardia del territorio, stimolando i cittadini all'apprendimento di tecniche di giardinaggio, orticoltura e frutticoltura attraverso l'utilizzo e la riscoperta delle varietà antiche locali e tradizionali, per la salvaguardia della biodiversità.
- stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio", di "ambiente", di "socialità", recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali e migliorandone anche l'aspetto estetico, sia i saperi e le tradizioni della cultura contadina del territorio;
- promuovere stili di vita positivi attraverso l'attività fisica delle parti più deboli della società e l'accrescimento di una cultura alimentare sana e sicura;
- favorire l'integrazione sociale, la solidarietà e l'intercultura attraverso: lo scambio tra generazioni riducendo la distanza tra giovani generazioni, le generazioni intermedie e le generazioni anziane; l'inclusione dei migranti; lo sviluppo di percorsi riabilitativi e di quelli educativi.
- stimolare la creatività e le capacità dei cittadini coinvolti attraverso un uso consapevole dei materiali e delle risorse disponibili.

a) Elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, eccetera) e opere di arte pubblica, per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- tinteggiatura;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

a) Locali e cortili scolastici di proprietà della Città, per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- tinteggiatura;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;

a) Altri locali e edifici di proprietà della Città, compresi i cimiteri, per le attività di:

- manutenzioni ordinarie e riparazioni;
- tinteggiatura;
- altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.

1. Le proposte, formulate anche in via informale, presentate al Protocollo Generale o ad altro ufficio dell'Amministrazione, vengono trasmesse ai Settori competenti per funzioni che, valutano la coerenza con il presente Regolamento.

2. L'istruttoria della proposta di collaborazione ordinaria è coordinata dal responsabile del procedimento, competente per materia e per funzioni, che ha il compito di verificarne la fattibilità.

3. Il Servizio Competente comunica entro 60 giorni gli esiti dell'istruttoria.

4. Qualora non sussistano le condizioni relativamente alla coerenza con il presente Regolamento o per mancanza di fattibilità tecnica devono essere fornite le adeguate motivazioni.

5. Il patto di collaborazione ordinaria, è redatto sulla base del modello predisposto dal Settore competente in materia di beni comuni.

6. Il patto di collaborazione ordinaria ha una durata non superiore a 5 anni.

Articolo 7 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento alla rete civica e ai social network.
2. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

Articolo 8 - Promozione della creatività urbana

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.
2. Il Comune promuove la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale. I suddetti beni possono essere destinati a usi temporanei valorizzandone la vocazione artistica e ambientale.

Articolo 9 - Innovazione digitale

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso la promozione di interventi di partecipazione della comunità all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni innovativi promuovendo e favorendo anche l'uso di dati e infrastrutture aperti, accessibili e non proprietari, in un'ottica di beni comuni digitali.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 10 – Disposizioni di carattere generale

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di detta funzione deve essere tale da garantire la prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con la cittadina e il cittadino, il coordinamento con gli organi di indirizzo politico - amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio, valorizzando la promozione, quale articolazione istituzionale più appropriata per lo sviluppo ed il governo dei percorsi di cittadinanza attiva e di gestione condivisa dei beni comuni urbani.
2. Al fine di garantire la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, l'**Ufficio per l'amministrazione condivisa**. L'ufficio provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati,

costituendo per la proponente e il proponente interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi di cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune che dovrà essere manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione. "L'Ufficio per l'amministrazione condivisa" per lo svolgimento delle attività si avvale della collaborazione di un "tavolo" composto dai soggetti coinvolti e territorialmente interessati.

4. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi. L'ufficio potrà accogliere anche istanze di inserimento nell'elenco dei beni comuni provenienti da singoli cittadini, associazioni o realtà comunque già attive sul territorio, valutando dette istanze anche se non inserite nell'elenco.

5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse; qualora ciò non risulti possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Articolo 11 – Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione, come disciplinato dall'articolo 2 comma 1 lettera d);

b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

1. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione, ricevuta la stessa nei 15 giorni dalla sua presentazione, la istruisce entro 30 giorni, salva la necessità di acquisire da enti terzi pareri, visti o nulla osta. Di quanto sopra viene contestualmente data notizia al soggetto che ha presentato la proposta di patto. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

3. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

4. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti, al fine di far pervenire eventuali valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

5. Ove accolta, la struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone alla dirigente o al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.

6. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica alla richiedente o al richiedente illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive e ne informa gli uffici, compreso l'Ufficio per l'Amministrazione condivisa e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali della dirigente o del dirigente.

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Elenco immobili

1. La Giunta, in sede di prima applicazione individua gli immobili e gli spazi pubblici che possono essere destinati alle finalità previste dal presente Regolamento (Allegato 2). Il suddetto elenco potrà essere aggiornato periodicamente.
2. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici e di spazi pubblici sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
3. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.
4. L'Amministrazione può promuovere tali azioni, anche su segnalazione della cittadinanza.

Articolo 13 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene. Gli interventi di natura imprenditoriale sono possibili ai fini del presente regolamento.
3. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
4. La durata del programma del patto di collaborazione non supera di norma i **5 anni** ma potrà essere valutata ai fini di un successivo patto di collaborazione, salvo casi che richiedano tempi maggiori per il completamento.

Articolo 14 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici, da realizzare anche grazie ad un contributo economico dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere l'intervento che si intende realizzare.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua le operatrici e gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.

4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità delle operatrici e degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Articolo 15 - Gestione condivisa di edifici

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.

3. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

Articolo 16 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo ai fini di interesse generale.

Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme comunicative quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 18 – Agevolazioni ed esenzioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.

2. Le facilitazioni possono consistere, in via esemplificativa, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico **in ordine all'applicazione del canone UNICO PATRIMONIALE, saranno disciplinate da apposito regolamento di cui alla Delibera di C.C. n. 103 del 26/04/2021"**..
4. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, le raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di iniziative occasionali;
 - b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - c) beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

CAPO IV - FORMAZIONE

Articolo 19 - Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
 2. La formazione è rivolta ai cittadini attivi, al personale dipendente, alle amministratrici e agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
 3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze del proprio personale, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
 4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a) per leggere e analizzare gli spazi pubblici attraverso il patrimonio informativo digitale reso dall'Amministrazione;
 - b) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia, valorizzazione e manutenzione;
 - c) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - e) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici.
1. La formazione rivolta al personale dipendente e alle amministratrici e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, alla:
 - a) conoscenza di base e all'applicazione delle tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b) conoscenza di base e all'utilizzo degli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
 - c) conoscenza di base e all'utilizzo degli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali e di gestione del patrimonio informativo attraverso banche dati.

Articolo 20 - Il ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle

pratiche di collaborazione nelle azioni di mappatura, cura e rigenerazione dei beni comuni tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.

2. Il Comune collabora con le scuole di ogni ordine e grado per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno delle studentesse e degli studenti in azioni di mappatura, cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO V – COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA'

Articolo 21 – Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla mappatura, cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, della rete civica e dei social network, quali mezzi di comunicazione civica.

Articolo 22 - Prevenzione dei rischi e responsabilità

1. L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e con assunzione di tutti i rischi connessi.

2. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa grave o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

4. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 23 – Entrata in vigore e Verifica

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di **un anno**, al termine del quale il Comune provvede alla valutazione dell'attività complessivamente svolta in applicazione dei patti di collaborazione stipulati ed eventualmente alla modifica ed integrazione del presente regolamento.

3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

Articolo 24 - Clausole interpretative

1. Tutte le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato allo scopo di generare partecipazione civica e pratica democratica dei beni comuni. I suoi articoli devono essere interpretati col fine di favorire la sperimentazione di nuove pratiche civiche e di un nuovo rapporto fra soggetti civici e Pubblica Amministrazione. Le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

Articolo 25 - Collaborazioni in corso

1. Le collaborazioni tra i cittadini attivi e il Comune già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere disciplinate con patti di collaborazione previsti dal presente regolamento.

Articolo 26 – Controlli

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei cittadini attivi ed ha la facoltà di sospenderne in qualsiasi momento le attività qualora:

- da esse possa derivare un danno per il Comune di Marsala;
- vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento o dai patti di impegno;
- siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
- l'Amministrazione non ritenga più opportuno il prosieguo dell'attività.

Articolo 27 – Norma transitoria

“In sede di prima applicazione, in ragione dell'attuale quadro normativo afferente le disposizioni per l'occupazione di suolo pubblico, a al fine di monitorare la corretta applicazione del regolamento in ragione della sua portata generale, il patto di collaborazione avrà efficacia sino al 31/12/2021.

Successivamente, laddove dal monitoraggio non si ravveda la necessità di apportare eventuali modifiche, la durata del patto sociale sarà di cinque anni”.